

Aula 'S'



SENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DEDIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

21816708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Oggetto

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni SETTIMI

- Presidente -

R.G.N. 8080/06

Dott. Emilio MIGLIUCCI

- Rel. Consigliere -

Dott. Ippolito PARZIALE

- Consigliere -

Cron. 21816

Dott. Carlo DE CHIARA

- Consigliere -

Rep.

Dott. Mario BERTUZZI

- Consigliere -

Ud.29/04/08

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio dell'avvocato MARINO GIANCARLO, che la difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -


contro

COMUNE DI ROMA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3126/05 del Giudice di pace di ROMA del 18.1.05, depositata il 24/01/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/04/08 dal Consigliere Dott. Emilio



2008

402



MIGLIUCCI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso per la  
manifesta fondatezza del ricorso, con ogni ulteriore  
provvedimento come per legge.



## FATTO E DIRITTO

ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma dep. il 24 gennaio 2005 che aveva rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell'art. dell'art. 146 del codice della strada.

Il Giudice di Pace riteneva provato in base al verbale di contravvenzione, che l'opponente aveva proseguito la marcia nonostante che la lanterna semaforica proiettasse al momento del suo passaggio luce rossa.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza

Deve, infatti, accogliersi l'unico motivo con cui la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), avendo la sentenza basato il proprio convincimento sull'efficacia fino querela di falso del verbale di contravvenzione, la cui veridicità poteva essere inficiata da un eventuale errore nella percezione della realtà.

Occorre considerare che con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi -ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza

*SCU*



della sua natura di atto pubblico- oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì-come appunto nella specie- l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante ( Cass.457/2006;1408/2005,3522/1999).

Il giudicante, erroneamente attribuendo efficacia di prova munita di fede privilegiata al verbale di contravvenzione ex art. 2700 cod. civ., ha ritenuto provati i fatti senza compiere i necessari accertamenti, non ammettendo la prova testimoniale articolata dall'opponente.

Il ricorso va accolto;

la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato

VLL



P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2008

Il Cons. estensore

*Emilio Pugliesi*



Il Presidente

*Antonio*

IL CANCELLIERE  
Dr. Giovanni RUELLO

*Giovanni Ruello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma **29 AGO. 2008**

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Dr. Giovanni RUELLO

*Giovanni Ruello*



SENZA REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - LEGGERE TUTTI